

Il D.Lgs. 116 del 3 settembre 2020 ha **soppresso** il concetto di **assimilazione** dei rifiuti **speciali** agli **urbani** dal Testo unico Ambientale e quindi i **Comuni** non potranno più assimilare per regolamento come accaduto finora.

Dal 1° gennaio 2021, i **rifiuti prodotti da attività riportate all'Allegato L-quater** del D.Lgs. 152/2006 (TUA) sono classificati come **rifiuti simili** merceologicamente ai **rifiuti domestici**.

Le imprese **potranno affidare a soggetti privati autorizzati la gestione dei loro rifiuti "simili" ai domestici** (es. carta e cartone, imballaggi, toner esauriti, ingombranti, ecc.), previa **attestazione** di avvio a recupero (materia o energia).

In tal caso, saranno **escluse** dalla **corresponsione** della **componente della Ta.Ri rapportata alla quantità dei rifiuti** conferiti.

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che le attività **industriali ed artigianali non sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile** per le **aree** dove si **producono RIFIUTI SPECIALI** e cioè per

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale o artigianale (superfici identificate con categoria 20 o 21 nelle fatture del gestore – D.P.R. 158/99)
- le superfici adibite a magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, se connesse a superfici di lavorazione industriale o artigianale (superfici identificate con categoria 3 nelle fatture del gestore – D.P.R. 158/99).

La stessa Circolare, ha chiarito parimenti che le stesse attività **industriali ed artigianali sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile** per le aree dove si **producono RIFIUTI URBANI** e cioè per le superfici adibite a

- mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore –DPR 158/99)
- uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore –DPR 158/99)
- altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato *L-quinquies*.

I vantaggi economici introdotti dalla nuova normativa saranno maggiormente evidenti sulle **grandi superfici** di attività quali **autorimesse e magazzini, esposizioni, autosaloni** e similari che fino ad oggi erano fortemente penalizzate a dispetto delle reali quantità di rifiuti conferiti.

Per usufruire di questa detassazione, l'impresa dovrà comunicare **entro il 31 maggio p.v.** al **Comune di appartenenza e all'affidatario del servizio pubblico**, a pena di irricevibilità, se intende **avvalersi di privati** indicando la tipologia la quantità di rifiuti simili ai domestici oggetto di avvio al recupero.

Alla comunicazione di cui sopra, dovrà essere **allegato anche l'accordo contrattuale** con il **soggetto privato** che effettuerà l'attività di recupero **rifiuti simili agli urbani**.

Gli effetti della detassazione **decorreranno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo**.